

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4731 del 17/09/2018
Oggetto	DPR 59 2013 DITTA NATURAL SALUMI S.R.L. NEL COMUNE DI ARGENTA - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA N. 3704 DEL 2014
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4936 del 17/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17625/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società "Natural Salumi s.r.l." con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, via Buriona n. 2/A - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di lavorazione e trasformazione carni suine, autorizzata con atto A.U.A. n. 3704 del 11.06.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 28.05.2018, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 05.06.2018 con il n. 6686, presentata e registrata con prot. n. 3704 del 11.06.2014 al S.U.A.P. dalla Società "Natural Salumi s.r.l.", nella persona di Ravaglia Sabrina in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, via Buriona n. 2/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di lavorazione e trasformazione carni suine, autorizzata con atto A.U.A. n. 3704 del 11.06.2014, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "Natural Salumi s.r.l." per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarico di acque reflue industriali da acque superficiali (scolo Parata) a pubblica fognatura ed aggiornamento delle prescrizioni riguardanti l'emissione in atmosfera, autorizzate con l'A.U.A. su citata, inoltre si acclude la matrice relativa all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 3704 del 11.06.2014, adottato dalla Provincia:

Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nella:

- realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per consentire l'allaccio alla pubblica fognatura, ove scaricare le acque reflue derivanti dallo stabilimento;
- variazione della sede legale dal Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via X Aprile n. 34 a quella coincidente con la sede dello stabilimento,

inoltre col presente atto si aggiornano le prescrizioni relative alle Emissioni in atmosfera e si include il titolo abilitativo riguardante l'impatto acustico;

- Vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis (Conferenza semplificata) della L. 241/90 e s.m.i. (assunta al P.G. di ArpaE n. 6686 del 05.06.2018), con la quale è stata trasmessa l'istanza di AUA;
- Vista la dichiarazione, ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, del Legale Rappresentante della Società “Natural Salumi s.r.l.”, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 18.06.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 7666 del 26.06.2018), con la quale si comunica alla Società “Natural Salumi s.r.l.” la richiesta di

documentazione integrativa per lo scarico in pubblica fognatura e la sospensione dei termine del procedimento;

- Vista la documentazione integrativa della Società “Natural Salumi s.r.l.”, trasmessa ad ArpaE dall'Unione dei Comuni con notata datata 06.08.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 9482 del 09.08.2018);
- Visto il Parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni riguardante l'impatto acustico, espresso con nota datata 30.05.2018 allegata alla suddetta istanza;
- Visto il Parere riguardante lo scarico in pubblica fognatura del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nella nota di HERA prot. n. 21841 del 28.08.2018, espresso con nota datata 04.09.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 10537 del 07.09.2018);
- Vista la comunicazione della Società “Natural Salumi s.r.l.”, trasmessa via email ad ArpaE in data 12.09.2018, nella quale si conferma che la potenza totale degli impianti installati presso lo stabilimento è inferiore ad 1 MW, trattandosi di caldaie murali per la produzione di aria calda necessaria all'asciugatura dei salumi;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società “Natural Salumi s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, via Buriona n. 2/A, codice fiscale e PIVA 02061170391 per la modifica sostanziale dell'attività di lavorazione e trasformazione carni suine autorizzata con atto A.U.A. n. 3704 del 11.06.2014.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

	(articoli 124 e 125)	
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dallo stabilimento ubicato nel Comune di Argenta, località San Biagio, via Buriona n. 2/a **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) è **contrassegnato con le lettere "S1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
- La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
- Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla società HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
- Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere "PC1" deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

6. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
8. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
10. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C"-Eatm, denominata **E4**.
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE E4 – ZONA COTTURA

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- a) Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di carne di 1000 kg.
- b) Le materie prime, i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
- c) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze

odorigene.

- d) Gli effluenti provenienti dall'operazione di fusione di grassi animali devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- e) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- f) le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:
- . provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - . contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

- g) I giorni di funzionamento degli impianti di affumicamento, essiccazione e cottura, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotti finiti (per tipologia)	
	Detergenti (per tipologia)	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di affumicamento	
	Impianto di essiccazione e cottura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
note		

- h) La ditta è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 6, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
- i) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 6, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONI: E1, E2, E3 (IMPIANTI DI COMBUSTIONE)

Non necessitano di autorizzazione in quanto provenienti da impianti di combustione alimentati a gas metano con una potenza termica nominale complessiva inferiore ad 1 MW e rientrano tra le attività di cui all' art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie l'atto A.U.A. n. 3704 del 11.06.2014, adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del SUAP dell'Unione, ad HERA S.p.A. Direzione Acque, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.